Provincia di Padova

Settore Ecologia

Provvedimento N. 5765/EC/2017 Prot. Gen. N. 62413 del 06/06/2017
Ditta n. 289 - Pratica n. 2016-1048

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3 - Padova tel. 049/8201111
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^ Torre)- Padova tel. 049/8201811

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
(Operazioni R5 ed R13 All. C del D.Lgs. n. 152, Parte IV)

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000

Revoca e sostituzione Provvedimento n. 5684 del 23/2/2015

Ditta: **Veronese Impianti spa**
Sede operativa: **Via G. Galilei – 35042 Este (PD)**
Sede legale: **Via A. Volta n. 20 – 35042 Este (PD)**
Partita I.V.A. e C.F.: **01297950278**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
la Ditta Veronese Impianti s.p.a. effettua da anni la gestione di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Este, in Via G. Galilei, operando inizialmente in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;

l'impianto è stato sottoposto a procedura di V.I.A. a seguito della nota del 29/6/09 (prot. Provincia n. 108479/09) con cui la Ditta ha presentato domanda di Verifica di Assoggetabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di "Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Este, Via G. Galilei, in quanto rientrante nelle tipologie individuate al punto 7, lettera z.b) dell' Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06. Tale progetto prevede di sottoporre all'operazione di recupero R5 i rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo, giornaliero di 90 tonn., ed annuo di circa 8.000 – 10.000 ton;

con Decreto Provinciale n. 42/VIA/2009, prot. n. 158026 del 6/10/09, la Ditta è stata esclusa dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni;

successivamente a seguito della domanda presentata dalla Ditta con nota del 11/9/13 (prot. Provincia n. 131582/13), con Provvedimento n. 5628 del 8/1/14, è stata rilasciata l'autorizzazione alla

realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 e smi e L.R. 3/2000 e smi, nel sito di Via G. Galilei, Comune di Este;

la Ditta attualmente opera, sulla base del Provvedimento n. 5684 del 23/2/15;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 28/9/16 con prot. n. 126771 la Ditta Veronese Impianti ha presentato richiesta di modifica del richiamato Provvedimento n. 5684, con proposta di modifica non sostanziale, del sistema di lavaggio ruote. L'intervento non modifica ne' i quantitativi, ne' le tipologie dei rifiuti trattati e stoccati, ne' il ciclo tecnologico;

la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, con nota datata 28/10/16 prot. n. 143702;

con nota datata 29/11/16, prot. n. 157047, la Provincia ha chiesto chiarimenti in merito alla richiesta presentata;

con nota acquisita agli atti della Provincia in data 31/1/17 con prot. n. 12413 la Ditta Veronese Impianti ha trasmesso le precisazioni richieste, integrando la domanda presentata e recependo in tal senso anche le osservazioni nel contempo avanzate da ARPAV a seguito di controlli presso la Ditta;

PRESO ATTO della Valutazione di Impatto Acustico trasmessa dalla Ditta con nota in data 30/1/17 prot.lli n.ri 11607 e 11612, dalla quale in conclusione, si evidenzia che in tutte le situazioni considerate risultano rispettati sia il valore limite di emissione diurno, sia il criterio differenziale, rispetto ai ricettori residenziali maggiormente prossimi individuati;

CONSIDERATO che
Il D.Lgs. n. 152 del 3/4/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/8/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 5/9/05 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;

la C.T.P.A. nella seduta del 7/6/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti. Tali indirizzi sono stati aggiornati e semplificati, a seguito del parere della C.T.P.A. nella seduta del 30/9/14, arg. n. 1;

VISTO
il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07;

il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg.;

D I S P O N E

ART.1. La La Ditta VERONESE IMPIANTI Spa è autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in via G. Galilei nel Comune di Este.
Operazioni R5 ed R13 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.

ART.2. Il presente provvedimento annulla e sostituisce a far data dall'efficacia del presente ai sensi del successivo art. 9, il Provvedimento n. 5684 del 23/2/15.
Il presente Provvedimento ha validità **fino al 24/12/2023.**

ART.3. AVVIO DELL'IMPIANTO E LA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO

1. L'avvio dell'impianto e la gestione in esercizio provvisorio è subordinato alla presentazione alla Provincia di apposita documentazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, con allegato:
   - dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
   - data di avvio dell'impianto;
   - nominativo del Tecnico Responsabile della gestione;
   - documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie secondo le disposizioni del successivo art. 9;
2. Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato a questa Provincia il *certificato di collaudo funzionale*, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000.
   La mancata presentazione del collaudo funzionale, nei termini previsti, determina automaticamente la decadenza del presente provvedimento.
3. Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo, e solo previo formale riscontro favorevole della Provincia sul collaudo stesso, l'impianto potrà operare in gestione a regime. In assenza di riscontro favorevole l'attività dovrà essere sospesa.

ART.4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO
Nell'impianto potranno essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi riportati **nell'elenco allegato** al presente Provvedimento, nel limite dei quantitativi di seguito indicati.

Quantità massima di rifiuti in ingresso all'impianto	60.000	tonn./anno
Quantità massima di rifiuti sottoposti ad Operazione R5	8.000	tonn./anno
	90	tonn./giorno
Quantità massima di rifiuti in stoccaggio Operazione R 13	2.500	tonnellate

di cui funzionali al recupero	2.000	tonnellate
di cui oggetto di sola messa in riserva R13	500	tonnellate

ART.5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

L'impianto dovrà produrre Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuti - EoW. In particolare dalle operazioni di recupero dei rifiuti da:

- demolizione e costruzione si dovranno ottenere materiali aventi caratteristiche conformi alla Circolare n. 5205 del 15/7/05, Allegato C ed alle norme UNI EN 13242;
- terre da scavo si dovranno ottenere materiali che rispettano i limiti di Colonna "B" della Tabella 1 dell'All. 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Inoltre dovrà essere verificata la compatibilità con la matrice presente nel sito di destino.

La Ditta dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di EoW devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.6. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti;
6. in prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'impianto come approvato, con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e delle Materie prodotte. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune nel cui territorio ha sede l'impianto, trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta all'ingresso dell'impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;
7. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti contenenti amianto. Inoltre non debbono essere conferiti e trattati rifiuti pericolosi, rifiuti facilmente putrescibili, rifiuti liquidi o gassosi;
8. **possono essere conferiti in impianto i rifiuti con codice CER 170504 purchè con concentrazioni inferiori ai limiti di Colonna B, della Tab. 1, All. V Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i.;**
9. l'attività dovrà essere svolta nelle aree oggetto dell'approvazione del progetto;
10. dovrà essere completamente pavimentata con materiale impermeabile l'intera area di cui al mappale 1174;
11. i cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei materiali di scarto derivanti dall'attività devono essere dotati di idonea copertura ed etichettatura CER;

12. l'area di lavorazione deve essere delimitata a confine con installazioni che determinino una netta separazione dalle attigue zone agricole, anche di proprietà;
13. **nell'area verde, di proprietà della ditta, censita come area agricola e collegata all'impianto non dev'essere depositato alcun tipo di rifiuto e/o materiale o impianto inerente l'attività di Veronese Impianti spa;**
14. dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque meteoriche di sgrondo del piazzale interessato e delle vasche di raccolta delle acque;
15. i mezzi in uscita dall'impianto dovranno obbligatoriamente provvedere al lavaggio delle ruote, per evitare insudiciamenti delle strade esterne;
16. il sistema di lavaggio ruote dev'essere mantenuto sempre efficiente. La dislocazione di tale sistema di lavaggio deve essere tale da evitare trascinamenti di acque lungo la strada pubblica. L'impianto dovrà essere dotato di apposito sistema di rallentamento dei mezzi in uscita;
17. i fanghi provenienti dalla vasca di sedimentazione dell'impianto di lavaggio ruote dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
18. i rifiuti dovranno essere depositati solamente su platea pavimentata ed impermeabile;
19. tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti e delle materie prodotte (EoW) devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato e/o depositato e ne individui la destinazione;
20. i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili mediante idonea segnaletica;
21. dovrà essere impedita anche l'accidentale, miscelazione delle varie tipologie di rifiuti prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero;
22. dovrà essere impedita anche l'accidentale, miscelazione delle terre di scavo proveniente da siti diversi prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero;
23. dovrà essere impedita inoltre anche l'accidentale, miscelazione dei rifiuti con le Materie EoW, prodotte dall'impianto;
24. presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli dei rifiuti stoccati prima della lavorazione con tolleranza non superiore a 25 cm.;
25. dovranno essere adottate procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento. Le procedure, che dovranno essere comunicate a Provincia, ARPAV e Comune, dovranno prevedere anche regolari ispezioni e manutenzioni delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacino di contenimento dei fanghi;
26. la Ditta dovrà dotarsi di un idoneo mezzo per la pulizia dell'area esterna in corrispondenza degli ingressi. Le aree destinate alla viabilità interna dovranno essere mantenute sgombre e pulite alla fine di ogni giornata lavorativa. La Ditta deve provvedere alla costante pulizia della sede stradale pubblica immediatamente esterna agli accessi;
27. **dovrà essere evitato il trasporto eolico dei rifiuti e dei materiali presenti in impianto, evitando polverosità diffusa;**
28. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI;
29. sono fatte salve le disposizioni della DGRV 499/2006 in materia di impiego degli impianti mobili presso l'impianto in oggetto;

30. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito;
31. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici, incluso il sistema di umidificazione, garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
32. la retre arborea dovrà essere mantenuta in adeguate condizioni tali da garantire anche un'idonea mascheratura dell'impianto;
33. dovrà essere sempre mantenuta la funzionalità di tutte le aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti;
34. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione e comunque diverse dalle aree indicate nella planimetria richiamata al precedente punto 6;
35. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.

ART.7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'intera area dedicata all'attività di recupero rifiuti, comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotata di barriera arborea costituita da cipressi di almeno 2,5-3 metri di altezza posizionati ad una distanza non superiore a 60 cm l'uno dall'altro. Tale barriera dovrà essere costantemente mantenuta in buono stato di conservazione e le piante che eventualmente dovessero morire dovranno essere prontamente sostituite con nuove piante, per quanto possibile, di uguali dimensioni;
2. sul lato ovest dell'impianto, la barriera arborea costituita da cipressi ad alto fusto, dev'essere mantenuta costantemente in buono stato di conservazione e le piante che eventualmente dovessero morire dovranno essere prontamente sostituite con nuove piante, per quanto possibile, di uguali dimensioni;
3. la bocca del frantoio, i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, dovranno essere dotati di **idoneo impianto di bagnatura che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;**
4. il succitato impianto deve essere dotato di attivazione automatica e di contatore volumetrico sigillato;
5. **dovrà essere garantito l'utilizzo dell'impianto di umidificazione con cicli regolati in base alle esigenze stagionali e meteorologiche mantenendo la costante umidificazione dei cumuli e dei piazzali, evitando la formazione di rivoli e pozzanghere; in ogni caso dovrà essere garantito l'abbattimento delle polveri, evitando polverosità diffusa;**
6. la distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori ed il cumulo dei materiali trattati non dovrà essere superiore a 2 metri;
7. i nastri trasportatori dovranno essere utilizzati sempre coperti;
8. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi chiusi o coperti;
9. la ditta dovrà dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni;

10. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si ricorda inoltre alla Ditta, che tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART.8. PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie al ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Restano salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI.

ART.9. GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziare conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia.

In attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento da parte della Provincia, delle garanzie finanziare.

Inoltre:

1. qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;**
2. ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
3. l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
4. qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, All. A, punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, dovrà stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia.
5. qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.10. DISPONIBILITA' DEL SITO

La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito.

La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

ART.11. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.12. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

ART.13. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;
3. deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto prevista.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in deroga alle disposizioni dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 9 pagine e n. 1 Allegati (Elenco dei rifiuti conferibili e gestibili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti), è inviato a cura dello scrivente all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto ed all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

Allegato al Provvedimento n. 5765/EC/2017

Elenco dei rifiuti conferibili e gestibili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti

Codice CER	Descrizione	Operazione	
		R13	R5
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelli di cui alla voce 170301	X	
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X